



Spett. Sindaco
Comune di **ARCOLE**

Spett. Sindaco
Comune di **BUTTAPIETRA**

Spett. Sindaco
Comune di **CASTEL D'AZZANO**

Spett. Sindaco
Comune di **ISOLA DELLA SCALA**

Spett. Sindaco
Comune di **MOZZECANE**

Spett. Sindaco
Comune di **OPPEANO**

Spett. Sindaca
Comune di **POVEGLIANO VERONESE**

Spett. Sindaco
Comune di **SAN BONIFACIO**

Spett. Sindaco
Comune di **SAN GIOVANNI LUPATOTO**

Spett. Sindaco
Comune di **SAN MARTINO BUON ALBERGO**

Spett. Sindaco
Comune di **SOMMACAMPAGNA**

Spett. Sindaco
Comune di **SONA**

Spett. Sindaco
Comune di **VALEGGIO SUL MINCIO**

Spett. Sindaco
Comune di **VERONA**

Spett. Sindaco
Comune di **VILLAFRANCA DI VERONA**

Spett. Sindaco
Comune di **ZEVIO**

Oggetto: **Realizzazione di impianti per smaltimento amianto in zona di ricarica delle falde acquifere.**
RICHIEDA DI INTERVENTO A SALVAGUARDIA DELLE RISERVE IDRICHE DELLA REGIONE VENETO

Spett.le Sindaco/a,

il **COMITATO ANTI DISCARICA CÀ BALESTRA** vuole richiamare la Sua attenzione e chiedere il Suo aiuto per impedire l'apertura di discariche per rifiuti contenenti amianto nelle zone di ricarica delle falde acquifere, zona in cui ricade anche il Suo comune.

Come è noto, negli ultimi mesi sono state presentate 2 istanze per la realizzazione di tale tipologia di impianto in zone di ricarica delle falde acquifere (procedure PAUR/VIA nn. 55/23 e 72/23), nei comuni di Villafranca di Verona e Valeggio sul Mincio, a meno di 10 km di distanza l'una dall'altra.

Il Comitato vuole porre alla Sua attenzione il fatto che nel PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI approvato con DCR. n. 30/2015 l'art. 15, comma 4, stabiliva che "*È sempre vietata la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche esistenti (...) nelle zone di 'alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi' individuate con DCR. 62 del 17/05/2006 e nelle zone instabili, esondabili e alluvionabili (...)*".

È poi successo che nell'aggiornamento del Piano Rifiuti effettuato con DGR. n. 988/2022 l'art. 15 comma 4 è stato modificato premettendo l'indicazione "*Fatta eccezione per gli impianti dedicati di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo*".

COMITATO ANTI DISCARICA CÀ BALESTRA



info@nocabalestra.org
www.nocabalestra.org



Tale eccezione/deroga si riferisce specificamente agli impianti di smaltimento di rifiuti contenuti amianto, che quindi – ad oggi – possono essere realizzati anche nelle zone di ricarica delle falde acquifere (v. in allegato A la rappresentazione sinottica delle modifiche all'art. 15).

A parere del Comitato, la necessità di salvaguardare in modo assoluto le zone di ricarica degli acquiferi e quelle instabili, esondabili ed alluvionabili introdotta dal legislatore regionale nel 2015 era chiara e precisa e derivava da due passaggi chiave inseriti nel comma 4 dell'art. 15:

- l'inserimento dell'avverbio “sempre” a rafforzare l'indicazione che il divieto vale in qualunque caso, senza alcuna eccezione;
- la precisazione, a conclusione del comma 4, che il divieto assoluto di realizzazione di nuove discariche/ampliamenti nelle zone vulnerabili si applica “*sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano*”.

A supporto di tale rigida interpretazione, nel documento di Giunta Regionale prot. 185523 del 21/05/18 avente ad oggetto “Applicabilità dell'art. 15 delle N.T.A. del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti approvato con D.C.R. n. 30 del 29.04.2015, relativamente ad un'istanza di ampliamento di discarica di rifiuti in zona di ricarica degli acquiferi” è stato sottolineato come “*La finalità della norma è chiaramente volta ad evitare di introdurre importanti fonti di pressione ambientale che possono compromettere la qualità delle acque sotterranee delle nostre riserve idriche più preziose utilizzate sia ai fini idropotabili che agricoli ed industriali*” (documento riportato, per estratto, in allegato B).

Il Comitato porta inoltre alla Sua attenzione il fatto – spesso sconosciuto/sottovalutato – che anche le discariche di amianto producono percolato – così pericoloso per le falde acquifere – il quale deve essere gestito per molti anni dopo la conclusione della fase operativa della discarica. A titolo di esempio, per l'impianto da realizzarsi nel Comune di Valeggio, il progetto prevede una produzione annuale di percolato di 19.160,69 mc (una quantità pari a 8 piscine olimpioniche) e che le operazioni gestione del percolato dovranno proseguire anche dopo la chiusura della discarica per almeno 30 anni.

Entrambi i progetti di impianti per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto presentati nei comuni di Villafranca di Verona e Valeggio sul Mincio risultano inoltre singolarmente sovradimensionati rispetto al fabbisogno di smaltimento di amianto previsto dal Piano Rifiuti per l'intero Veneto. Il progetto a Villafranca prevede infatti la gestione di 125.000 ton/annue di amianto mentre quello a Valeggio un volume di 90.000 ton/annue, mentre il fabbisogno per l'intero Veneto risulta pari a (sole) 55.000 tonnellate l'anno.

Appare chiaro, quindi, che il territorio della Provincia di Verona è stato preso di mira come zona “ideale” per la localizzazione di tali discariche in quanto confinante con la Regione Lombardia e che la deroga inserita al comma 4 dell'art. 15 del Piano Rifiuti è stata appositamente introdotta a tale scopo, a nulla rilevando il fatto che il nostro territorio risulti tra le zone vulnerabili del Veneto.

I dati, infatti, parlano chiaro in quanto – nel progetto Valeggio – è stato espressamente dichiarato che:

- “*nel 2020 (...) in Regione Veneto (...) è stato stimato un volume residuo di cemento-amianto pari a 155.499 m³ (...)*;
- “*(...) in Regione Lombardia tale volume residuo ammonta a 1,3 milioni di mc*”;
- “*(...) il Piano di gestione dei Rifiuti Contenenti Amianto della Regione Lombardia riconosce come prioritaria l'individuazione di nuovi siti di smaltimento, al fine di poter disporre di ulteriori volumetrie di discarica per almeno 350.000 mc*”.

Va infatti considerato che la Regione Lombardia – in occasione dell'aggiornamento del proprio Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) – ha approvato il c.d. “Fattore di pressione”, uno strumento che impedisce l'apertura di discariche (o l'ampliamento di quelle esistenti) in zone già



ambientalmente stressate, quali, ad esempio, la provincia di Brescia e che grazie a tale parametro sono stati bocciati in Lombardia diversi progetti per nuovi impianti/ampliamenti.

Risulta quindi lampante come la realizzazione di discariche per amianto in Provincia di Verona non serva “al nostro territorio” bensì alle società che devono smaltire l'amianto della confinante Regione Lombardia, ed infatti – non a caso – entrambe le società proponenti sono lombarde e della provincia di Brescia, in particolare.

Tale ipotesi ha poi trovato conferma considerando che:

- il comma 4 dell'art. 15 richiama esplicitamente i comuni individuati dalla DCR n. 62/06, cioè i nostri territori di Arcole, Buttapietra, Castel d'Azzano, Isola della Scala, Mozzecane, Oppeano, Povegliano Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona e Zevio;
- in occasione della presentazione al pubblico del progetto di Villafranca tenutasi il 25 gennaio u.s. il tecnico incaricato ha evidenziato come il nostro territorio della Provincia di Verona risulta particolarmente attraente in quanto confinante con la Regione Lombardia e alle Regioni Emilia-Romagna e Trentino Alto-Adige.

L'unico baluardo a protezione del nostro territorio era proprio il vincolo di protezione delle zone di ricarica delle falde acquifere nel comma 4 dell'art. 15, che ora è stato appositamente tolto.

Tale deroga appare, inoltre, ancora più inconcepibile se si considera che ora possono essere realizzate discariche di amianto addirittura in zone instabili, esondabili ed alluvionabili (previste dallo stesso comma 4 dell'art. 15).

E come emerge dalla rappresentazione sinottica di cui all'allegato A, prima del 2022 la realizzazione di discariche di amianto era consentita **in tutto il Veneto, tranne che nelle aree di ricarica delle falde acquifere** (cioè nei nostri comuni individuati dalla DCR. 62/06) **e nelle aree instabili, esondabili ed alluvionabili**. Risulta quindi evidente come la deroga è stata appositamente introdotta per permettere la realizzazione di discariche di amianto proprio qui da noi, in Provincia di Verona. Conferma ne è il fatto che le uniche proposte progettuali presentate a partire dal 2015 (anno di emanazione del Piano Regionale dei Rifiuti) per discariche di amianto sono proprio quelle su aree di ricarica delle falde acquifere a Villafranca e Valeggio.

CONSIDERATO QUINDI CHE

- la volontà del legislatore regionale del 2015 di salvaguardare le aree vulnerabili elencate nel comma 4 era chiarissima e confermata in occasione della risposta prot. 185533 del 21/05/18;
- le discariche di rifiuti di amianto producono percolato ed è prioritario scongiorare ogni pericolo per le zone di ricarica degli acquiferi e per quelle instabili, esondabili ed alluvionabili del Veneto;
- anche la Provincia di Verona, nella seduta del 1° febbraio, ha fatto propri i timori già sollevati dalle amministrazioni locali e ha votato all'unanimità una mozione in cui chiede alla Regione Veneto di non autorizzare discariche per rifiuti contenenti amianto *“senza un'adeguata pianificazione orientata alla massima attenzione per la tutela dell'ambiente”*;
- i progetti finora presentati risultano singolarmente sovradimensionati rispetto al fabbisogno di smaltimento di amianto previsto per l'intero Veneto



- la realizzazione di discariche di amianto in Provincia di Verona risponde non (solo) all'esigenza di smaltimento del Veneto ma a quella della confinante Regione Lombardia;
- la deroga ex art. 15 comma 4 consente la presentazione di progetti per discariche di amianto in tutti i comuni individuati dalla DCR 62/06, quindi anche nel Suo comune e negli altri in indirizzo;
- ai sensi dell'art. 15, comma 7 del Piano Rifiuti è inoltre consentita la realizzazione di nuove discariche per rifiuti contenenti amianto se nel territorio del comune o dei comuni limitrofi non esistono discariche della stessa categoria in attività o in fase post operativa per un raggio di 10 km dal perimetro del sedime della discarica al perimetro dell'impianto proposto, ma tale comma non considera come fattispecie di esclusione la presenza di progetti in fase di valutazione/approvazione da parte della Regione, consentendo potenzialmente l'autorizzazione praticamente simultanea di più impianti della stessa tipologia nello stesso territorio e anche a meno di 10 km di distanza l'uno dall'altro, oltre che a discrezione del Comitato Regionale VIA;
- il Parlamento europeo con la risoluzione 2019/2182(INL) indica che *"lo smaltimento dei rifiuti di amianto in discariche non è una soluzione a lungo termine dato che dovranno essere gestiti dalle future generazioni, essendo le fibre di amianto pressoché indistruttibili nel tempo; (che) occorre evitare il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente; (che) è necessario sviluppare metodi efficaci in termini di costi per l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, al fine di disattivare le fibre di amianto attivo e convertirle in materiali che non comportano rischi per la salute pubblica"*;

IL COMITATO LE CHIEDE DI INTERVENIRE

in collaborazione ed unitamente agli altri comuni ex DCR. 62/06 – chiedendo alla Regione Veneto di:

- riesaminare il testo del comma 4 art. 15 eliminando la deroga introdotta dalla Giunta nel 2022 e di ripristinare tale comma 4 alla precedente versione approvata con DCR n. 30/15, così salvaguardando le zone di ricarica degli acquiferi e quelle instabili, esondabili ed alluvionabili;
- introdurre un'ipotesi di sospensione dell'iter autorizzativo di discariche per rifiuti di amianto nel caso in cui risulti attualmente in itinere/valutazione da parte del Comitato Regionale VIA altra istanza per discarica dello stesso tipo;
- sospendere l'iter autorizzativo di ulteriori discariche per rifiuti di amianto nel caso risultino già autorizzate o in fase di valutazione impianti di smaltimento in grado di soddisfare il fabbisogno di smaltimento dell'intera Regione Veneto;
- predisporre uno studio regionale di localizzazione di impianti per rifiuti di amianto che escluda definitivamente le zone fragili e vulnerabili indicate nell'art. 15 comma 4 del Piano Rifiuti;
- finanziare uno studio approfondito destinato a valutare le alternative oggi esistenti al conferimento in discarica di rifiuti contenenti amianto, per conseguire quell'economia circolare che l'Unione Europea impone a tutti gli Stati membri di raggiungere;

Sicuro del Suo interessamento e appoggio, il Comitato Le porge distinti saluti e rimane a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito a quanto sopra esposto.

per il **COMITATO ANTI DISCARICA CA' BALESTRA**

Gianni Bertaiola

Tatiana Facincani

COMITATO ANTI DISCARICA CA' BALESTRA



info@nocabalestra.org

www.nocabalestra.org



Riferimenti del Comitato:

Tatiana Facincani 348 0451672

Gianni Bertaiola 348 8580083

E-mail: info@nocabalestra.org

Pec: comitato.no.calestra@pec.it

Sito: www.nocabalestra.org

Allegati:

- A) Schema sinottico modifiche al Piano Regionale Rifiuti
- B) Documento di Giunta Regionale prot. 185523 del 21/05/18

ALLEGATO C)

PIANO RIFIUTI 2015 (ex DCR n. 30/15)	PIANO RIFIUTI 2022 (ex DGR n. 988/22)
1. Sulla scorta dei dati consolidati nel presente Piano, non è consentita l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti. Tale divieto va applicato almeno fino al 31/12/2020.	1. Sulla scorta dei dati consolidati nel presente Piano, non è consentita l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti.
2. Le condizioni per la deroga al divieto di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei seguenti casi: a) smaltimento di rifiuti contenenti amianto, in discarica dedicata o in discarica già autorizzata per rifiuti non pericolosi alla data di approvazione del piano, dotata di cella monodedicata, nel rispetto dei criteri e delle misure di protezione del personale e di monitoraggio ambientale stabilite dal DM 27/09/2010; sono comunque escluse dalla deroga di cui al presente comma le discariche per rifiuti inerti; [...]	2. Le condizioni per la deroga al divieto di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei seguenti casi: a) smaltimento di rifiuti contenenti amianto, in discarica dedicata o in discarica già autorizzata per rifiuti non pericolosi alla data di approvazione del piano, dotata di cella monodedicata, nel rispetto dei criteri e delle misure di protezione del personale e di monitoraggio ambientale stabilite dal D.lgs n. 36/2003 e s.m.i.; sono comunque escluse dalla deroga di cui al presente comma le discariche per rifiuti inerti; [...]
	2.bis) [...]
3. [...]	3. [...]
4. E' sempre vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e comunque a monte della linea delle risorgive, e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano.	4. Fatta eccezione per gli impianti dedicati di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è sempre vietata la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche esistenti con occupazione di suolo al di fuori del perimetro autorizzato per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano.
4. [...]	4. [...]
5. [...]	5. [...]
7. Esclusivamente nei casi previsti al comma 2 lettera a), la realizzazione di nuove discariche o l'ampliamento di quelle esistenti è consentita qualora nel territorio comunale o in quello dei comuni limitrofi, per un raggio di 10 km dal perimetro del sedime della discarica, non siano presenti altre discariche della medesima categoria in attività o in fase post operativa, salvo espresso parere favorevole del Comune sede dell'impianto esistente o in progetto. Detto parere, in assenza di diversa previsione statutaria, e di competenza del Consiglio Comunale.	7. Esclusivamente nei casi di deroga previsti al comma 2 lettera a), la realizzazione di nuove discariche è consentita qualora nel territorio comunale o in quello dei comuni limitrofi, per un raggio di 10 km dal perimetro del sedime della discarica al perimetro dell'impianto proposto, non siano presenti altre discariche della medesima categoria in attività o in fase post operativa, salvo espresso parere favorevole del Comitato Regionale VIA.
8. [...]	8. [...]
9. [...]	9. [...]



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **21 MAG. 2018** Protocollo N° **185533** Class: **CUA** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Applicabilità dell'art. 15 delle N.T.A. del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti approvato con D.C.R. n. 30 del 29.04.2015, relativamente ad un'istanza di ampliamento di discarica di rifiuti in zona di ricarica degli acquiferi. Riscontro.

Al Sindaco del Comune di [REDACTED]

In riferimento alla nota, pari oggetto, inviata da codesto rispettabile Sindaco si riferisce quanto segue.

E' indubbio che l'art. 15, comma 4 si applichi automaticamente, e senza eccezione alcuna, alla realizzazione di nuove discariche, intese come nuove occupazioni di suolo e sottosuolo in ambiti così fragili e vulnerabili come quelli richiamati nella medesima disposizione.

La finalità della norma è chiaramente volta ad evitare di introdurre importanti fonti di pressione ambientale che possono compromettere la qualità delle acque sotterranee delle nostre riserve idriche più preziose utilizzate sia ai fini idropotabili che agricoli ed industriali.